

Verbale di Accordo

Roma, 27 gennaio 2011

Tra

SOGIN S.p.a., rappresentata dai sigg. Luca Cittadini, Maurizio P. De Rosa e Francesca Pernazza

E

Le competenti Organizzazioni sindacali:

FILCTEM-CGIL, Comprensorio Roma1, rappresentato dai Sigg: Borioni, Zinanni, Banzato,
Susini, Sordini, Calabretta
FLAEI-CISL, rappresentata dai Sigg: Rossi, Meddi, Serafini
UILCEM-UIL, rappresentata dai Sigg: Biondi, De Maio




Considerato

- ✓ la regolamentazione dell'orario di lavoro di sede centrale, disciplinata dal Verbale di Accordo 22 aprile 1994 tra Enel e le competenti Organizzazioni Sindacali nazionali recepito, successivamente, dal Verbale di Armonizzazione SO.G.I.N del 7 agosto 2002;
- ✓ l'esigenza di dare specifica attuazione alla disciplina dell'orario di lavoro di sede centrale, adeguandola alle peculiarità dell'organizzazione di cui SO.G.I.N si è dotata;
- ✓ la particolare ubicazione della Sede in una zona della città, che seppur servita dal servizio pubblico, è caratterizzata da una costante congestione del traffico ed interessata, di sovente, da manifestazioni pubbliche, che ne rendono difficoltoso il raggiungimento;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue

L'orario normale di lavoro per tutto il personale è fissato dalle ore 8.00 alle 16,21 dal lunedì al venerdì, con l'intervallo meridiano pari a 45 minuti, con inizio del primo intervallo alle ore 12,30 e con termine dell'ultimo intervallo alle ore 14,30, con durata ordinaria della prestazione pari a 7 ore e 36 minuti.

Le Parti sono pervenute alle conclusioni che di seguito si riportano:



1. Tutti i lavoratori avranno, quotidianamente, la facoltà di stabilire l'inizio e la fine del proprio orario giornaliero, entro un arco di tempo, rispettivamente compreso tra le ore 7,45 e le ore 9,30 e tra le ore 16,06 e le ore 17,51. Tale facoltà comporta che la prestazione ordinaria giornaliera di ciascun lavoratore potrà avere una durata variabile da un minimo di 5.51 ad un massimo di 9.21 ore minuti
2. In relazione a ciò, i predetti lavoratori non potranno accedere nei locali di lavoro prima delle ore 7,45, né potranno permanervi dopo le ore 17,51;
3. Resta in ogni caso fermo l'obbligo per tutti i dipendenti di cui trattasi, di garantire la propria presenza continua e contemporanea sul luogo di lavoro per un minimo di 5 ore e 51 minuti e precisamente dalle ore 9,30 alle ore 16,06;
4. L'adozione delle flessibilità di orario di entrata e di uscita sopra indicata comporterà, per tutto il personale, eccedenze di prestazione la cui somma positiva non potrà superare le 16 ore; qualora il saldo positivo superi il predetto limite di 16 ore, le eccedenze di prestazione non potranno essere utilizzate ai fini della compensazione, né saranno retribuite in alcun modo;
5. L'adozione delle flessibilità di orario di entrata e di uscita sopra indicata comporterà, per tutto il personale, carenze di prestazione ordinaria la cui somma negativa non potrà superare le 8 ore; qualora il saldo negativo superi il predetto limite di 8 ore, le carenze di prestazione rispetto a tale limite verranno evidenziate e, pertanto, saranno considerate come mancate prestazioni, ovvero, a richiesta del lavoratore, potrà essere ridotto il saldo negativo a mezze giornate o multipli, attingendo dai permessi ex festività, la cui somma non potrà superare le 8 ore;
6. Tutti i lavoratori avranno quotidianamente la facoltà di stabilire l'inizio della propria "pausa mensa", di durata minima pari a 30 minuti e massima pari a 90 minuti, entro un arco di tempo compreso tra le ore 12,30 e le ore 13.45.
7. L'adozione della flessibilità di orario di pausa mensa, fatto salvo l'obbligo del rispetto dell'intervallo per pausa pranzo, pari ad un minimo di 30 minuti ed un massimo di 90 minuti, comporterà per tutti i lavoratori eccedenze o carenze di prestazione - rispetto a 45 minuti - che andranno a confluire nel monte ore flessibilità di cui ai punti 4 e 5 del presente verbale;
8. Ai dipendenti, che abbiano un valore monte ore flessibilità positivo alla fine del mese precedente, potranno essere concessi, previa autorizzazione del Responsabile e nei limiti del saldo di flessibilità positivo alla fine del mese precedente, permessi orari a recupero dal monte ore flessibilità, per un massimo di cinque giornate l'anno;
9. Saranno considerate prestazioni straordinarie, sempreché preventivamente e formalmente richieste dall'azienda, quelle effettuate al di fuori dell'orario normale di lavoro



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a vertical mark, and several other signatures and initials on the right.

(8.00 - 16,21), per la parte eccedente la durata della prestazione ordinaria della singola giornata (7 ore e 36 minuti);

10. Al fine di computare i periodi di prestazione lavorativa effettuata farà testo, per tutti i dipendenti, solo la rilevazione dell'orario di inizio e di fine lavoro, che dovrà essere eseguita tramite il sistema di lettura di badge, azionato dall'apposito tesserino magnetico di riconoscimento consegnato a ciascun dipendente. Tale sistema verrà utilizzato per la rilevazione della presenza in entrata e in uscita dalle sedi di lavoro, inclusa l'entrata e uscita legate alla fruizione dell'intervallo mensa;

11. Rimangono esclusi dall'effettuazione dell'orario flessibile, in quanto obiettive esigenze di servizio non ne consentano l'applicazione:

- il personale addetto a turni continui e avvicendati;
- il personale con mansioni prevalentemente di autista;
- il personale con mansioni prevalentemente di portiere, usciere, fattorino e centralinista;

Restano, altresì, esclusi dall'effettuazione dell'orario flessibile con compensazione ultragiornaliera i lavoratori che svolgono attività lavorativa a tempo parziale e i lavoratori con un orario di lavoro individuale.

Efficacia dell'Accordo

In via sperimentale il presente Accordo ha la durata di tre mesi, con decorrenza 1° febbraio 2011 e scadenza al 30 aprile 2011.


L' accordo, in via transitoria, rimarrà, comunque, efficace sino al suo rinnovo.


Dichiarazione a Verbale

Le Parti, durante il periodo di vigenza del presente accordo, valuteranno la possibilità di rimodulare le fasce di flessibilità in entrata e in uscita previste dal presente accordo.

Le Parti si impegnano a fissare in tempi brevi un incontro per l'esame delle problematiche afferenti la Sede centrale.

Letto, confermato e sottoscritto


Francesca Porcinchia
Alinaudhe


Antonio
Benedetto
Lionel
Carlo
Cristiano